

n° 4993/10 R.G.N.R.
n° 1067/11 R.G.Dib.

n° 1348/13 R.G.Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il giorno **12 luglio 2013**

IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA

sezione **IV penale** composto dai Signori Magistrati:

1) Dott. Laura Di Girolamo	Presidente
2) Dott. Federica Tondin	Giudice
3) Dott. Salvatore Iulia	Giudice

con l'intervento del Pubblico Ministero

Dott. Michele Nardi

Sost. Procuratore

e con l'assistenza del

Sig. Angela Massimi

Cancelliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 1° grado

CONTRO

1) LANDI Isacco, nato a Arezzo (AR) il 3.3.1964

libero – presente

2) MASSA Claudio Marcello, nato a Chiavari (GE) il 30.9.1947

libero – assente

3) LIORI Antonangelo, nato a Desulo (NU) il 1°.4.1964

detenuto per altro – assente per rinuncia

**IMPUTATI
come da allegato**

**PARTI CIVILI:
come da elenchi allegati**

- **CLAUDIO MARCELLO MASSA**, nella sua qualità di amministratore di fatto di Agile srl, amministratore unico, nominato con atto del 02.12.2009, della società OMEGA S.p.A.; procuratore della società OMEGA S.p.A. dal 07.05.2009; amministratore unico, prima dal 28.7.2009 al 30.10.09 poi dal 19.12.2009 al 25.01.2010, della società AGILE S.r.l;
- **ANTONANGELO LIORI**, nato a Desulo (NU) il 01.04.1964, dominus del gruppo Omega S.P.A.
- **ISACCO LANDI**, n. Arezzo il 3 marzo 1964 nella sua qualità di consigliere di amministrazione di Eutelia S.p.A e di amministratore di Eunics lab al luglio 2009

per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 112, comma 1, numeri 1) e 2) c.p., 216, commi 1 e 2, 219, commi 1 e 2, 223, commi 1 e 2 n° 2, RD 267/42 perché, nelle qualità indicate, in concorso tra loro e con

SAMUELE LANDI, nella sua qualità di presidente del CDA di AGILE SRL srl al 15.6.09, componente del consiglio di amministrazione della società EUTELIA S.p.A.; amministratore delegato, dal 29.04.2008 al 03.06.2009, e vice presidente, dal 07.10.2008 al 20.05.2009, della società EUTELIA S.p.A

PIO PICCINI, nella sua qualità di presidente del CDA di OMEGA S.P.A. S.p.A. al 15.6.09, presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato, dal 01.12.2008 al 28.07.2009, della società OMEGA S.p.A.; amministratore unico di AGILE srl dal 15.6.09 al 28.7.2009.

LEONARDO PIZZICHI, nella sua qualità di presidente del CDA di EUTELIA S.p.A al 15.6.09

FENU Marco, dirigente della società AGILE SRL S.r.l e responsabile della tesoreria del Gruppo OMEGA S.P.A

SALVATORE (RICCARDO) CAMMALLERI, nella sua qualità di amministratore unico dal 30.10.2009 al 19.12.2009 e procuratore della società AGILE SRL S.r.l

- nei cui confronti si procede separatamente e previo concerto quanto alle operazioni dolose contestate

- al fine di trarne profitto e di recare pregiudizio ai creditori, tra gli altri a n° 1922 lavoratori dipendenti della Agile srl srl

Distraevano:

1- la somma complessiva di Euro 11.179.989 a favore di soggetti fisici e giuridici riconducibili al gruppo Omega S.p.A;

2 - crediti della società, cedendoli a garanzia di obbligazioni assunte da soggetti riconducibili al gruppo Omega S.p.A., senza corrispettivo, per un valore pari a 5.529.543 euro;

Concorrevano a cagionare il dissesto della società con una pluralità di operazioni dolose, tra loro coordinate e teleologicamente orientate alla spoliazione di Agile srl srl, consistenti:

1 - nella cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia S.p.A ad Agile srl, avvenuta in data 15.6.09 formalmente pattuita tra Leonardo PIZZICHI e Samuele LANDI, rappresentando nel relativo contratto condizioni false, che sovrastimavano le attività e sottostimavano le passività come segue:

- sovrastimavano il backlog, costituito dal portafoglio commesse del ramo IT ceduto, indicando un valore di esso pari a 21.907.000 euro, a fronte di un valore effettivo pari a Euro 7.067.000 e, con i costi indiretti, con valore negativo;

2 - nel rinunciare a esigere crediti pertinenti al ramo di azienda IT, dei quali al 15.6.2009 era divenuta titolare Agile srl, consentendone – anche attraverso l'omessa formale comunicazione ai debitori della modifica del soggetto attivo dell'obbligazione - la riscossione da parte di Eutelia S.p.A., senza alcun corrispettivo a carico di Eutelia e senza accordi di restituzione, per un ammontare netto pari a Euro 7.694.933 fino al 23.10.09 e per un ammontare netto di Euro 1.904.521 nel periodo successivo;

3 - nel rinunciare a esigere la somma di circa 1.400.000 Euro pari al 40% della restituzione del capitale sociale di Eunics Lab, deliberata in data 11.5.2009 ed eseguita successivamente alla cessione del ramo d'azienda, e nel consentire che tale somma fosse restituita a Eutelia S.p.A.

Reato aggravato per tutti per essere stato commesso in numero di persone superiore a 5, per essere stati commessi più fatti di bancarotta e per aver cagionato alla società Agile srl un danno di rilevante gravità;

In Roma dichiarazione d'insolvenza intervenuta in data 20 aprile 2010

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:

per LIORI e MASSA, anni 10 di reclusione ciascuno; per LANDI, concesse le attenuanti generiche, anni 3 mesi 6 di reclusione

CONCLUSIONI DELLE DIFESE DI PARTE CIVILE:

condanna degli imputati

CONCLUSIONI DELLE DIFESE DEGLI IMPUTATI:

Difesa LANDI: assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;

Difesa MASSA: assoluzione; in subordine, minimo della pena e benefici;

Difesa LIORI: assoluzione; in subordine, concessione attenuanti generiche, minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti decreti di giudizio immediato Landi Samuele, Landi Isacco, Massa Claudio Marcello, Liori Antonangelo venivano tratti a giudizio innanzi al tribunale in composizione collegiale per rispondere del reato in epigrafe indicato.

I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 27.5.2011, in cui sono state anche ammesse le costituzioni di parte civile dei danneggiati di cui all'allegato elenco.

All'udienza del 16.9.2011 è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato con riferimento alla posizione di Landi Samuele -posizione che è stata conseguentemente stralciata- e, superata la fase delle eccezioni preliminari, sono state ammesse le prove richieste dalle parti, con le limitazioni di cui all'ordinanza allegata al verbale.

Il 9.12.2011, modificata la composizione del collegio e ribadita l'ammissione delle prove, è stato conferito incarico al perito per la trascrizione delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione e sono stati escussi i testi Saitta Daniela e Tannoia Marco.

Alle udienze del 6.4.2012 e del 4.6.2012 sono stati sentiti l'imputato di reato connesso Landi Raimondo e la teste Chiaruttini ed è stato sottoposto ad esame Landi Isacco; a quelle del 25.6.2012 e 24.10.2012 sono stati escussi, a discarico, Righi Giuseppe, Baraldi Silvia, Fasano Foresta Michele, Pertile Roberto, De Fusco Enzo, Paganini Luciano, Grasso Giancarlo ed è stato esaminato l'imputato Massa Claudio Marcello.

Alle udienze del 26.10.2012, del 21.12.2012 e del 23.1.2013 si è proseguita l'assunzione delle prove a discarico, mediante escussione di Pizzichi Leonardo, Canocchi Roberto, Di Mundo Francesco e Bonarini Daniele, Traverso Maurizio ed è stata, infine, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale.

All'udienza del 17.5.2013 le parti hanno discusso e concluso come sopra riportato.

All'odierna udienza, fissata per repliche cui, però, il P.M. ha rinunciato, il tribunale ha emesso sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Emerge dalle dichiarazioni rese dal maggiore Tannoia e dai testi Saitta e Chiaruttini, nonché dalle relazioni depositate che Agile s.r.l., è stata costituita il 22.1.2004, con socio unico Getronics Solutions Italia s.p.a.; in seguito la società è stata trasferita alla Eunics s.p.a.; quest'ultima società è stata quindi assorbita da Eutelia s.p.a. con fusione per incorporazione.

Con distinti atti, tutti del 15.6.2009, è stata posta in essere la complessa operazione economica di seguito descritta:

1) Eutelia s.p.a. ha ceduto ad Agile s.r.l. il ramo di azienda -costituente la sua attività principale- dell' *information technology* (di seguito IT) verso il corrispettivo di 1 euro. L'atto è stato sottoscritto da Pizzichi Leonardo per Eutelia s.p.a., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, e da Samuele Landi per Agile s.r.l., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;

2) Eutelia s.p.a. ha ceduto ad Omega s.p.a. la sua quota di partecipazione totalitaria in Agile s.r.l. verso il corrispettivo di 96.000,00 euro. Il corrispettivo corrispondeva al valore nominale del capitale sociale; il contratto, che prevedeva anche l'accollo dei debiti di Agile s.r.l., è stato stipulato da Pizzichi per Eutelia s.p.a. e da Piccini Pio per Omega s.p.a., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della stessa. Gli effetti della scrittura sono stati retrodatati al 1.6.2009 con successivo atto del 3.7.2009.

Il 23.12.2009 il tribunale di Roma, sezione civile, ha disposto il sequestro dell'intera azienda di proprietà di Agile s.r.l. e nominato custodi giudiziari l'avv.to Pace, la prof. Saitta e l'ing. Schirone.

Il 23.4.2010 è stato, con sentenza del tribunale di Roma, dichiarato lo stato di insolvenza di Agile s.r.l. di cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria con nomina degli amministratori.

Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente processo è una serie di fatti in cui il pubblico ministero ravvisa, in primo luogo, una dolosa causazione del dissesto di Agile s.r.l. e, in secondo luogo, due distrazioni, rispettivamente, della somma di euro 11.179.989,00 e di crediti per un valore complessivo di 5.529.543,00 poste in essere ai danni della medesima società.

Si esamineranno, di seguito, le singole condotte contestate in rubrica.

Causazione del dissesto tramite operazioni dolose

Partendo dalla dolosa causazione del dissesto (art. 223, comma 2, n. 2 R.d. 467/1942), va rilevato che il pubblico ministero individua tre distinte operazioni attraverso le quali tale risultato è stato realizzato:

- cessione del ramo IT con sovrastima delle poste attive e sottostima di quelle passive;
- rinuncia ad esigere crediti di pertinenza del ramo IT ceduto, crediti poi riscossi senza titolo dalla cedente Eutelia;
- rinuncia ad esigere la restituzione del capitale sociale di Eunics Lab.

Si esamineranno, di seguito, le singole operazioni.

Cessione del ramo *information technology*.

Va sin d'ora detto che la cessione del ramo di azienda da Eutelia ad Agile ha comportato il trasferimento di 1922 lavoratori dipendenti, dei beni immobili, mobili, dei crediti, delle commesse -ossia dei contratti già conclusi e non ancora eseguiti o in corso di esecuzione- nonché dei debiti.

Nel contratto le parti hanno quantificato le poste attive e passive in modo tale che il valore delle prime fosse sostanzialmente coincidente con quello delle seconde -salva la differenza di circa 63 euro, trascurabile in relazione al valore totale della cessione, superiore a 88.000.000,00 di euro-. Ciò ha reso possibile la cessione al valore simbolico di 1 euro.

Nel corso del dibattimento sono state analizzate le singole poste al fine di riscontrare l'ipotesi accusatoria secondo cui parte di esse sarebbero state valutate in modo difforme da verità.

In primo luogo è stato esaminato il cd. *backlog*, ossia il portafoglio delle commesse (ordini ricevuti dalla società ma non ancora eseguiti).

Tale voce è stata valutata in euro 21.907.000,00 ma questo importo è stato senza dubbio sovrastimato.

Al riguardo la teste Saitta ha specificato che questa voce, che rappresenta la parte più rilevante dell'attivo, è stata quantificata senza tener conto dei costi indiretti relativi al personale, come reso tra l'altro evidente dalla semplice lettura del bilancio di Agile al 31.12.2009, in cui risulta un utile negativo di 40 milioni di euro ed un costo del personale di 48 milioni di euro. Non era, quindi, possibile che dall'esecuzione delle commesse potesse ricavarsi l'attivo indicato in contratto, considerato che i costi del personale, di cui non si è tenuto conto, erano notevolmente superiori. D'altro canto, come riferito dalla teste Chiaruttini, il fatto che la cessione fosse nettamente in perdita, per la sproporzione del numero di dipendenti rispetto al valore delle commesse cedute, si evince chiaramente anche dall'analisi della relazione di accompagnamento del bilancio 2009 di Eutelia, in cui si evidenzia che, dopo detta cessione, i risultati di esercizio erano nettamente migliorati (pg. 7 verbale stenotipico udienza 4.6.2012).

Tale sovrastima -emergente dalle precise, documentalmente riscontrate e condivisibili dichiarazioni delle due suddette professioniste nominate dal tribunale- è, tra l'altro, confermata dall'allegato C) al verbale del consiglio di amministrazione di Eutelia del 28.5.2009 -data in cui è stata approvata la cessione del ramo IT ad Agile-. Tale allegato

consiste in un documento di sintesi in cui vengono valutate le voci attive e passive del ramo ceduto e viene stimato il cd. *backlog* in 13,9 milioni di euro, valore considerevolmente inferiore rispetto a quello emergente dall'atto di cessione.

In sede di discussione la difesa di Isacco Landi ha sostenuto che il suddetto aumento del valore del *backlog* è stato effettuato per motivi di carattere fiscale e che, fermo restando il valore globale del ramo ceduto, rispetto alla prima valutazione di cui all'allegato C), nella stima finale all'aumento del valore del *backlog* è corrisposta una pari diminuzione del valore degli immobili.

Tale tesi non è condivisibile perché, innanzi tutto, le due oscillazioni non sono corrispondenti (il *backlog* è aumentato di circa 8 milioni di euro mentre gli immobili diminuiti di circa 4,5 milioni di euro).

In secondo luogo, va osservato che entrambe le stime sono effettuate in modo tale che il valore delle attività corrisponda, sostanzialmente, a quello delle passività, tanto che la cessione è avvenuta al prezzo simbolico di 1 euro. Orbene, la valutazione operata il 28.5.2009 era, sia per attività che passività, pari a 105,5 milioni di euro, mentre quella operata in sede contrattuale era di 88,6 milioni di euro. E' evidente, dunque, che si è in presenza di importi del tutto difformi e non paragonabili e ciò fa venir meno il presupposto della tesi difensiva secondo cui sarebbe stata operata una rimodulazione delle singole poste fermo restando il totale.

Tornando alla complessiva valutazione del ramo IT, deve ulteriormente essere specificato che il valore attribuito al ramo sarebbe stato in ogni caso meramente teorico, perché detto cespite non poteva essere efficacemente ceduto a terzi in quanto, con riferimento al portafoglio commesse, la gran parte dei contratti in essere, e tra essi la totalità di quelli con la pubblica amministrazione, prevedevano l'esplicito divieto di cessione contrattuale senza il consenso del contraente ceduto. Poiché detto consenso non è stato mai richiesto, la cessione, efficace *inter partes*, non poteva produrre effetti nei confronti dei terzi. Per tale ragione il corrispettivo previsto per le prestazioni da eseguire non era in realtà immediatamente e con certezza conseguibile e, sulla base del principio di prudenza che regola la redazione dei bilanci, non poteva essere indicato al valore nominale tra le poste attive.

Oltre a ciò, deve considerarsi che la cessionaria Agile era, al momento della cessione, priva dei requisiti richiesti per poter rivestire la qualifica di parte contraente abilitata alla esecuzione delle prestazioni in favore della PA, in quanto priva delle autorizzazioni all'uso necessarie (NOS e DURC, autorizzazioni che i custodi e gli amministratori straordinari hanno poi tentato di ottenere al fine di dare esecuzione ai contratti ceduti).

Non coglie, al riguardo, nel segno l'obiezione della difesa che ha rilevato che sarebbe stato onere esclusivo della controparte, e cioè di Agile, quello di attivarsi per ottenere le autorizzazioni richieste al fine di dare esecuzione ai contratti ceduti; ciò in quanto, impregiudicata tale necessità, il punto è che il valore attribuito al ramo IT doveva necessariamente tenere conto, in quel momento, della mancanza di autorizzazioni e della conseguente impossibilità di proseguire nell'esecuzione dei rapporti in corso.

Può, quindi, conclusivamente ritenersi accertato, sulla base di quanto sopra esposto, che vi è stata una sovrastima del ramo ceduto, sovrastima che ha cagionato, unitamente alle altre condotte dolose di seguito esaminate, le gravi conseguenze a carico della cessionaria che l'hanno condotta al fallimento, come nel prosieguo si specificherà.

Rinuncia ad esigere crediti pertinenti al ramo di azienda *information technology*.

La seconda condotta dolosa consiste nel fatto che la cessionaria non ha riscosso crediti di pertinenza del ramo ceduto, crediti in realtà indebitamente riscossi dalla cedente Eutelia.

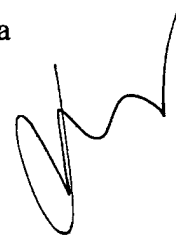
Va sul punto chiarito che la cessione del ramo IT non è stata notificata né ai contraenti ceduti né ai debitori. I primi non hanno accettato la cessione nemmeno dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza -per il divieto di cessione di cui si è già detto-, mentre i secondi hanno continuato a pagare nelle mani di Eutelia.

Dalla relazione della dott.ssa Saitta emerge che Eutelia ha incassato crediti di competenza Agile per un importo netto di euro 7.694.933,09. Tale incasso integra la condotta contestata perché non era in alcun modo giustificato, neppure sulla base di tutte le compensazioni evidenziate dai custodi nello specchio riportato a pagina 16 della relazione, cui si rinvia.

Si è trattato, quindi, di una indebita riscossione di somme spettanti alla cessionaria, che, per la sua entità, ha contribuito, unitamente alla condotta sopra indicata, a cagionare il dissesto della società, ingiustificatamente spogliata di una posta attiva rilevante.

Nessun dubbio in ordine all'elemento soggettivo delle operazioni perché la ricezione dei pagamenti non può che essere stata cosciente e volontaria, con accettazione del rischio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, di cagionare un gravissimo danno alla cessionaria Agile.

Rinuncia ad esigere la restituzione del capitale sociale di Eunics Lab.



Con riferimento alle voci dell'attivo del ramo d'azienda ceduto va aggiunto che una delle poste era costituita dalla partecipazione al 40% in Eunics Lab s.r.l., società interamente partecipata da Eutelia.

Eunics Lab aveva un capitale sociale di 5.600.000,00 circa di euro, poi ridotto a 3.600.000,00 di euro l'11.12.2008.

In data 8.5.2009 l'assemblea straordinaria, richiamata la precedente delibera di riduzione del capitale sociale, nonché altra delibera del 16.2.2009, disponeva, su sollecitazione di Isacco Landi, un'ulteriore riduzione del capitale fino a 100.000,00 euro, con restituzione di 3.500.000,00 di euro ai soci, e cioè ad Eutelia, che deteneva tutte le quote. Il capitale risulta effettivamente restituito mediante rimborso ai soci, tant'è che in data successiva i custodi hanno accertato che il capitale sociale era pari, appunto, a 100.000,00 euro.

Nella cessione del ramo di azienda IT -che, si ripete, è del 15.6.2009, con effetti retrodatati al 1.6.2009, ed è, quindi, successiva alla riduzione a 100.000,00 euro del capitale sociale Eunics Lab- la quota del 40% ceduta viene valutata in 2.000.000,00 di euro.

E' evidente, dunque, che tale dato non è corrispondente al vero perché, al momento della cessione, per effetto dell'avvenuta riduzione del capitale sociale (riduzione già deliberata anche se non ancora eseguita) il 40% di esso doveva essere stimato in 40.000,00 euro.

L'inserimento tra le voci dell'attivo del suddetto importo di 2.000.000,00 di euro, dunque, costituisce un ulteriore mezzo di sovrastima dell'attivo.

A tal riguardo non assume rilievo la circostanza che la riduzione del capitale sociale di Eunics Lab fino a 100.000,00 euro fosse stata decisa dalla controllante già nel febbraio 2009 e, quindi, in epoca non prossima alla cessione del ramo IT; ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato Landi Isacco nel corso dell'esame e dalla difesa in sede di discussione, ciò che rileva non è la deliberazione della riduzione in sé e la sua successiva esecuzione, ma la falsa indicazione tra le poste attive del ramo ceduto di un capitale sociale diverso da quello effettivo, pari, cioè, a 2.000.000,00 milioni di euro anziché a 40.000 euro.

Si deve, quindi, dissentire rispetto all'impostazione del pubblico ministero, che ha qualificato come operazione dolosa la rinuncia da parte di Agile ad esigere la restituzione del 40% del capitale sociale, sul presupposto che, quando è stata effettuata la restituzione, Agile era detentrica del 40% del capitale di Eunics.

In realtà, seppure l'esecuzione è avvenuta successivamente alla cessione del ramo di azienda, la sua deliberazione è avvenuta prima di tale momento e a prescindere da detta



operazione. Da ciò consegue che correttamente l'importo derivante dalla riduzione del capitale è stato restituito ad Eutelia, che, in quel momento, ne era la detentrica.

Tale attività, tuttavia, conserva rilevanza ai fini che qui interessano in quanto si tratta di una modalità ulteriore di sovrastima dell'attivo del ramo ceduto, come sopra già evidenziato.

Così ricostruite le condotte, osserva il collegio che esse sono sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 223 II co. n. 2, seconda parte, L.F., costituendo operazioni dolose che hanno avuto come effetto la causazione del fallimento della società.

Al riguardo, deve premettersi che per "operazioni dolose" devono intendersi quelle attività che, pur senza avere come fine immediato e diretto la verifica del fallimento, sono tuttavia realizzate anche a costo di determinarlo, ovvero accettando il rischio del verificarsi dell'evento.

Nei confronti della società, infatti, l'amministratore ha un obbligo di fedeltà; nello stesso tempo, nei confronti dei creditori sociali, l'amministratore ha l'obbligo imposto dall'art. 2394 c.c., cioè quello di non creare una situazione economico-finanziaria tale da determinare il fallimento e ogni violazione di tali obblighi integra un'operazione dolosa ai sensi della norma in esame.

In sostanza, la disposizione incriminatrice in questione è norma di chiusura dell'area delle fattispecie dolose di bancarotta impropria, sanzionando ogni comportamento attivo od omissivo, non ricompreso fra le condotte elencate nell'art. 223 I comma e II comma n. 1, che costituisca inosservanza dei doveri imposti agli amministratori e che abbia cagionato o abbia concorso a cagionare il fallimento.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la fattispecie sia a dolo generico in riferimento alla condotta dolosa ed a dolo eventuale in riferimento all'evento ulteriore rappresentato dal fallimento; ciò in quanto la condotta non deve essere intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, essendo sufficiente che il soggetto attivo dell'operazione accetti il rischio della verifica dello stesso. Ciò si evince dalla stessa formulazione letterale della norma in cui si distingue tra la condotta consistente nel cagionare direttamente con dolo il fallimento, da quella, contestata nel caso di specie, consistente nel porre in essere operazioni dolose che abbiano come effetto la determinazione del dissesto.

Passando ad esaminare le operazioni dolose in questione e rinviando alla parte relativa all'individuazione dei soggetti attivi del reato la disamina dell'elemento soggettivo, rileva il tribunale che le condotte, dal punto di vista oggettivo, sono state senza dubbio poste in essere



in violazione dei doveri gravanti sugli amministratori e che, inoltre, hanno causato del dissesto della società.

In primo luogo, va considerato che la legge impone agli amministratori, come sopra accennato, l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale a garanzia dell'interesse dei creditori; costituiscono, quindi, operazioni dolose tutte quelle che siano finalizzate a depauperare il patrimonio sociale in maniera ingiustificata o comunque in contrasto con gli interessi della società ed a diminuire le garanzie dei creditori.

In tale ambito va ricondotta, innanzitutto, l'operazione di cessione ad Agile del ramo di azienda IT con sovrastima delle poste attive e sottostima di quelle passive, atteso che tale operazione è consistita nell'attribuzione alla società di un ramo strutturalmente in perdita, avente un valore apparente ed inevitabilmente destinato a risultati di esercizio negativi, anche in relazione alla problematica sopra evidenziata della mancanza di consenso da parte dei contraenti ceduti.

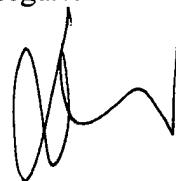
Parimenti in violazione di legge, per lo stesso motivo, è la condotta di rinuncia ad esigere crediti pertinenti al ramo d'azienda ceduto, trattandosi di utilità spettante alla società cessionaria e sottratta al suo patrimonio.

Oltre alle operazioni contestate dal P.M., dagli atti emerge l'esistenza di altre operazioni del medesimo tipo. In particolare, è provato che il 28.6.2009, e quindi poco dopo la cessione del ramo di azienda, Eutelia ed Agile hanno stipulato una scrittura privata con cui la seconda si è accollata debiti ulteriori della prima per circa 9.500.000,00 euro senza che dall'atto emerga la causa economica dell'accollo. Agile, in adempimento dell'accollo, ha poi effettivamente pagato creditori di Eutelia senza ricevere alcun corrispettivo. Anche tale operazione appare evidentemente lesiva dell'integrità patrimoniale di Agile in violazione degli obblighi di legge.

Le condotte dolose appena descritte sono idonee ad integrare il reato di cui all'art. 223 II co. n. 2 II parte L.F. in quanto hanno cagionato il dissesto di Agile.

Ed infatti, su tale società, originariamente costituita per gestire un call center, per effetto della cessione del ramo IT sono venuti a gravare debiti, essenzialmente connessi al numero di dipendenti ceduti, non sostenibili con i ricavi effettivamente conseguibili.

Oltre a ciò, la società è stata privata sia dei crediti acquisiti, che sono stati incassati da Eutelia, sia di ulteriori attività che sono state oggetto delle condotte di distrazione contestate autonomamente nella prima parte del capo d'imputazione e che verranno di seguito esaminate.



Sul punto, quindi, può giungersi alla seguente conclusione: è stato ceduto un ramo di azienda indubitabilmente in perdita ad una società che non avrebbe potuto nemmeno utilmente proseguire nell'attività sociale, non solo per le difficoltà economiche connesse alla situazione debitoria in essere e all'entità dei costi di produzione, superiori ai ricavi astrattamente previsti, ma anche perché le era preclusa, per le ragioni sopra dette, finanche l'immediata esecuzione dei contratti in essere.

Se si tiene conto del fatto che la società Agile non aveva altra attività sociale, si desume agevolmente che essa è stata individuata da Eutelia come strumento da utilizzare *ad hoc* per essere destinataria di un ramo di azienda da portare al fallimento senza conseguenze pregiudizievoli per la cedente.

Che l'intento di Eutelia fosse quello di liberarsi di un ramo in perdita, senza peraltro rinunciare a trarre da esso tutti i profitti possibili, è dimostrato anche dal fatto che la società ha tenuto ulteriori comportamenti finalizzati a beneficiare dei profitti ricavabili dal detto ramo di azienda; si tratta di altre operazioni dolose commesse in violazione dei doveri degli amministratori che, però, essendo punite ai sensi dell'art. 223 I co. L.F., integrano le distinte ipotesi di distrazione che vengono ora esaminate.

Condotte di distrazione

Nella prima parte della rubrica sono contestate agli imputati due diverse condotte di distrazione:

- la prima avente ad oggetto la somma di euro 11.179.989;
- la seconda avente ad oggetto crediti.

Distrazione della somma di euro 11.179.989.

E' stato provato che, nel corso dell'anno 2009, la società Agile ha effettuato una serie di disposizioni patrimoniali in favore di società riconducibili ad Omega, tramite la società Omega Finance s.p.a.

La custode dott.ssa Saitta ha riferito di aver accertato, tramite l'esame di un conto corrente acceso presso Unicredit, che nel periodo da luglio a dicembre 2009 sono stati trasferiti circa 11.000.000,00 di euro da Agile a Omega Finance; parte delle somme sopra indicate è stata restituita, per cui, in conclusione, l'importo complessivo trasferito senza causa ad Omega Finance ammonta ad euro 8.127.242,00.



Tale ultima società -che aveva funzioni di tesoreria del gruppo- era controllata interamente da Omega s.p.a. (cfr. dichiarazioni del maggiore Tannoia).

Ulteriori flussi di denaro sono stati riscontrati con riferimento ad altre società riconducibili al gruppo Omega e segnatamente: Omega Net per euro 975.207; MM contact per euro 449.373; Area.it per euro 520.846; Omnia network per euro 130.000; MN Partners per euro 350.000; Peccini Roberta per euro 225.000.

L'importo totale dei flussi in uscita, dedotte le somme restituite, è, quindi, di euro 10.777.669,00, somma leggermente inferiore a quella indicata in rubrica.

I flussi di cui si è detto, in difetto di annotazioni in contabilità, sono stati ricostruiti sulla base dei dati acquisiti dall'istituto di credito.

Quanto all'importo di euro 6.800.000,00, è stato accertato che i flussi di denaro da Agile ad Omega Finance e da questa al beneficiario finale sono stati effettuati addirittura nello stesso giorno (cfr. dichiarazioni del maggiore Tannoia).

Non emerge, né dalle scritture contabili né da altri elementi (delibere, atti societari) alcuna giustificazione dei movimenti in uscita sopra indicati. Non sono stati rilevati, inoltre, flussi di denaro "in entrata", ossia restituzioni delle somme ricevute da parte dei beneficiari, che non risultano avere alcun rapporto commerciale con Agile.

Si tratta, quindi, di semplici elargizioni, a titolo gratuito e prive di giustificazioni, in favore di società terze idonee ad integrare gli estremi della distrazione. Del resto, nel corso della procedura civilistica, l'imputato Massa, amministratore unico di Omega s.p.a., chiesto dalla custode di giustificare dette disposizioni, pur facendo genericamente riferimento ad un rapporto di tesoreria con Omega Finance, non ha mai fornito alcuna giustificazione circa i trasferimenti di denaro, tant'è che, poi, gli organi della procedura hanno richiesto la restituzione delle somme.

Anche attraverso tali condotte, dunque, è stata perseguita una evidente finalità di spoliazione della società Agile attraverso l'effettuazione di una serie di disposizioni patrimoniali a favore di terzi senza alcuna giustificazione giuridica od economica.

Né esclude la configurabilità del reato di distrazione (per le ragioni che verranno più dettagliatamente esposte esaminando le prospettazioni difensive dell'imputato Massa) il fatto che Omega Finance fosse controllata da Omega, detentrica a sua volta dell'intero capitale sociale di Agile, perché, anche a voler qualificare i trasferimenti come effettuati "infragruppo", le operazioni poste in essere non sarebbero comunque consentite, atteso che esse, in assenza di ragioni giustificatrici, risultano ovviamente pregiudizievoli ai creditori

della società disponente e cioè di Agile, la quale mantiene, all'interno del gruppo, la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Distrazione di crediti.

Dalle dichiarazioni della teste Saitta e dall'allegato 27 alla relazione dei custodi emerge che Agile, in persona di soggetto non identificabile, ha ceduto con diversi atti del 23.11.2009 a Unicredit Corporate Banking s.p.a. crediti a garanzia dell'affidamento concesso dalla banca a società del gruppo Omega (cfr. relazione pagina 19 e prospetto ivi contenuto) per un totale di 2.674.258,82 di euro.

L'esame degli atti- tutti di contenuto identico- rivela che si tratta di vere e proprie cessioni di credito *pro solvendo* in favore della banca, e non di costituzioni di garanzia, in quanto Agile non ha costituito a suo carico una obbligazione sussidiaria di garanzia in favore del creditore -e cioè dell'istituto di credito- ma ha effettivamente ceduto a quest'ultimo i propri crediti.

Parallelamente, nel dicembre del 2009, Agile, agendo per mezzo del procuratore speciale ed institore Massa Claudio Marcello ha conferito al medesimo istituto di credito mandato irrevocabile all'incasso dei crediti vantati nei confronti di Camera dei Deputati, Comune di Milano, Ministero dell'interno, Comune di Roma (cfr. allegato 28 alla relazione dei custodi) per un importo complessivo di euro 2.854.885.

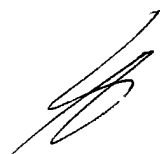
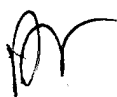
Anche in questo caso si tratta di vere e proprie cessioni del credito, in forza delle quali la banca è divenuta titolare del relativo diritto -e, quindi, legittimata in via esclusiva all'incasso- .

Tali condotte integrano la contestata distrazione perché per loro effetto la società si è privata di diritti di credito, per l'importo complessivo di euro 5.529.543,00, cedendoli a terzi senza giustificazione né corrispettivo.

Costituisce mero *post factum* la circostanza, che peraltro riscontra l'impostazione accusatoria, che la banca si sia impegnata a valutare la possibilità di restituzione.

Imputazione soggettiva

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui sono ascrivibili le condotte sopra esaminate, è necessario prendere le mosse dall'operazione inizialmente descritta in parte motiva che, come già ampiamente riferito, ha comportato la cessione del ramo di azienda dell'IT da



Eutelia ad Agile, e poi, la cessione della partecipazione totalitaria in Agile da Eutelia ad Omega.

Ad aprile del 2009, e cioè circa due mesi prima dell'operazione di cui sopra, Omega era stata integralmente acquisita da Libeccio.

Il maggiore Tannoia ha riferito che Libeccio era una *holding* di partecipazioni, che non aveva mai presentato dichiarazioni né ai fini Iva né ai fini delle imposte dirette.

Dall'unica dichiarazione relativa all'anno 2008 emergeva un reddito di 1 euro a fronte di un capitale sociale di 20 milioni di euro.

Libeccio era amministrata da Massa Claudio Marcello, amministratore unico, ed era controllata da due società inglesi, la *Anglo corporate Management* e la *Restform*, ciascuna detentrica del 50% del capitale sociale.

Le quote di tali ultime società erano detenute fiduciariamente per i due fratelli Liori Antonangelo e Sebastiano; questi ultimi, dunque, erano i proprietari della Libeccio e, tramite essa, controllavano interamente Omega e, conseguentemente, dopo il 15.6.2009, anche Agile.

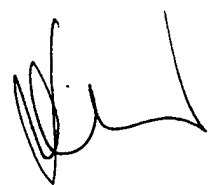
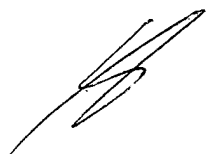
Massa, il 15.6.2009, in qualità di legale rappresentante di Libeccio, ha stipulato il contratto di fideiussione di cui si dirà in seguito.

Inoltre, nell'istanza presentata alla sezione fallimentare del tribunale di Roma per il fallimento di Omega in data 15.7.2011 (documento depositato in copia dalle difese) Massa ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di aver partecipato in prima persona alle trattative per l'acquisizione da Eutelia del ramo IT e di aver ricoperto diverse cariche sociali all'interno dell'acquirente Omega.

Infine, e per venire alle cariche sociali di Agile s.r.l., va aggiunto che Massa Claudio Marcello è stato amministratore unico della società anche successivamente alla cessione e segnatamente dal 28.7.2009 al 30.10.2009 e dal 18.12.2009 al 25.1.2010.

Egli, ancora, ha agito qualificandosi come legale rappresentante di Agile stipulando un contratto con Finanziaria Italiana Spa in data 15.7.2009, prima, dunque, di essere formalmente nominato amministratore unico ed operando, in sostanza, come amministratore di fatto (cfr. documento 3 produzione Massa).

In conclusione, Massa rivestiva, al momento della cessione, la qualità di amministratore unico della società capogruppo dell'acquirente Omega; ha partecipato alle trattative -per sua stessa ammissione- per conto di Omega; è stato, infine, amministratore, di fatto o di diritto, di Agile s.r.l. quanto meno dal 15.7.2009 fino al 25.1.2010.



Egli, dunque, ha avuto un ruolo preminente sia nell'operazione del 15.6.2009 sia nelle attività di seguito compiute e consistenti nella spoliazione di Agile mediante distrazioni e mediante rinunce all'esazione dei crediti.

L'imputato Isacco Landi, invece, è stato membro del consiglio di amministrazione di Eutelia e, in tale veste, ha partecipato alle riunioni in cui è stata discussa e decisa la cessione del ramo IT alla controllata Agile, nonché la contestuale cessione delle quote di Agile ad Omega, cessione poi formalizzata con atti del 15.6.2009 (cfr. verbali del CDA del 15.5.2009, 22.5.2009, 28.5.2009, 5.6.2009 acquisiti in copia agli atti).

Egli era, inoltre, amministratore unico di Eunics Lab sia alla data di deliberazione di riduzione del capitale sociale sia a quella della sua esecuzione.

Landi, quindi, ha fornito un contributo causale alla realizzazione dei reati contestati:

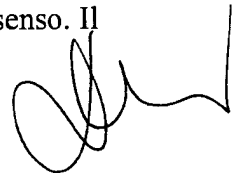
- in primo luogo quale membro del consiglio di amministrazione di Eutelia che ha deliberato la cessione del ramo IT stabilendone le modalità e le condizioni;
- in secondo luogo perché, quale amministratore unico di Eunics Lab, era perfettamente consapevole del valore effettivo della partecipazione in detta società ceduta ad Agile s.r.l. (stimata in circa 2 milioni di euro anziché in 40.000,00 euro).

Oltre al suddetto dato formale, la partecipazione concreta di Isacco Landi alla gestione anche di Agile in epoca successiva alla data del suo trasferimento ad Omega emerge da una mail inviata da tale Mestici a Pio Piccini in data 8.7.2009, mail sequestrata dalla p.g. il 9.7.2010. In essa si dà atto che il Mestici, quale membro della direzione commerciale executive Agile s.r.l., ha partecipato ad una riunione in data 8.7.2009 con un cliente ed ha appreso che il giorno precedente si era presentato dal cliente, in rappresentanza della stessa Agile, altro soggetto delegato all'uopo da Isacco Landi.

Ciò premesso in ordine ai ruoli soggettivi, vanno affrontate due distinte questioni, l'una relativa all'imputato Landi e l'altra relativa all'imputato Liori.

Partendo dalla posizione di Isacco Landi, la difesa ha sottolineato che egli era membro senza deleghe del consiglio di amministrazione ed ha pertanto rilevato che non può essere chiamato a rispondere su una attività che non rientrava nella sua competenza specifica per essere riservata al legale rappresentante o al consigliere all'uopo delegato.

Tale tesi non può essere condivisa. Nel caso in esame, infatti, viene in rilievo la circostanza che il consiglio di amministrazione, come organo collegiale, abbia assunto deliberazioni che hanno integrato l'elemento oggettivo dei reati contestati (cessione del ramo IT e sovrastima del ramo stesso). Tale attività decisoria è sicuramente imputabile a tutti i membri che a quelle riunioni hanno partecipato, salvo che non risulti espresso un dissenso. Il



Landi, come emerge dalla documentazione acquisita, ha partecipato alle riunioni, così contribuendo tramite l'espressione del proprio voto alla formazione della volontà collegiale. Per tali ragioni non rileva la presenza o l'assenza di deleghe, perché queste riguardano l'esecuzione di decisioni assunte dal collegio, mentre oggetto del presente processo è proprio la deliberazione collegiale.

Parimenti infondato, per gli stessi motivi connessi al suo ruolo in seno al consiglio di amministrazione, è il rilievo della difesa Landi secondo cui l'imputato si sarebbe sempre occupato dei soli aspetti tecnici ed avrebbe preso contezza della cessione quando il Pizzichi lo aveva invitato a prendere contatti con i clienti per comunicare loro l'avvenuta cessione del ramo IT.

Occorre, altresì, precisare che Landi Isacco risponde anche delle condotte di distrazione poste in essere, dopo la più volte citata operazione del 15.6.2009, dagli amministratori di Agile Massa Claudio Marcello, Piccini Pio ed altri nei cui confronti si è proceduto separatamente.

In riferimento a tali imputazioni egli riveste la qualifica di concorrente estraneo in reato proprio (avendo direttamente posto in essere, nella qualità di membro del consiglio di amministrazione, solo le condotte dolose di causazione del dissesto).

In linea generale, in applicazione dei principi di cui all'art. 110 c.p., la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della sussistenza del concorso dell'*extraneus* nel reato proprio, è necessario che costui ponga in essere un'attività causalmente rilevante sotto il profilo materiale (coadiuvando l'*intraneus* nella condotta delittuosa) ovvero sotto il profilo morale (determinando o rafforzando il suo proposito).

Sotto il profilo soggettivo, poi, è necessario che costui abbia la consapevolezza della qualifica dell'*intraneus*, della incidenza del proprio contributo nella altrui condotta delittuosa, nonché del rischio che le operazioni compiute determinano per le ragioni dei creditori della società.

Passando all'esame del caso di specie, osserva il tribunale che l'imputato Landi, come membro del consiglio di amministrazione di Eutelia, ha consentito che la società continuasse ad incassare crediti ceduti ad Agile, così appropriandosi di somme di spettanza della cessionaria del ramo.

Inoltre, egli ha concorso in tutte le condotte oggetto di imputazione per averle concordate con i correi del gruppo Omega come, ad avviso del collegio, lo svolgimento dei fatti dimostra inequivocabilmente.



Ed invero, in teoria Eutelia ed il gruppo Omega nella vicenda Agile erano portatori di interessi contrapposti, e ciò in dipendenza del fatto che l'una era venditrice e l'altro acquirente delle quote di Agile.

L'istruttoria ha, invece, dimostrato che le due parti hanno tenuto comportamenti indicativi del fatto che perseguissero un unico interesse, e cioè quello di scaricare su Agile s.r.l. il ramo in perdita IT, di trarre da Agile tutte le utilità possibili e, quindi, di lasciarla fallire senza alcun pregiudizio per esse. Entrambe le parti, più in particolare, hanno acquisito, in forme diverse e con le diverse modalità che verranno esaminate, attività di pertinenza di Agile, senza contropartita alcuna, e, contestualmente, hanno fatto gravare, senza alcuna giustificazione giuridica od economica, passività proprie sulla stessa Agile.

Si considerino a tal fine:

- i flussi in uscita ad Omega Finance;
- le cessioni di credito per garantire altre società del gruppo Omega;
- l'accollo da parte di Agile di debiti di Eutelia per il complessivo ammontare di 9,5 milioni di euro;
- la circostanza che Eutelia abbia continuato ad incassare crediti spettanti ad Agile per effetto della cessione senza che il gruppo Omega od Agile si siano opposte.

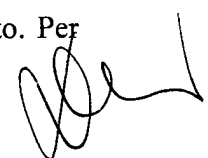
Le prime operazioni favoriscono immotivatamente Omega a discapito di Agile, mentre le ultime due, successive alla cessione, sono, in maniera apparentemente inspiegabile, in favore di Eutelia, società che aveva dismesso la partecipazione in Agile.

Questa apparente contraddizione può essere spiegata esclusivamente ipotizzando l'esistenza di un accordo tra cedente e cessionaria volto a spogliare Agile dei propri beni, conducendola al fallimento.

Astrattamente si potrebbe ipotizzare che ciascuna delle due società abbia posto in essere l'attività di spoliazione all'insaputa dell'altra, ma tale ricostruzione contrasta con le emergenze processuali, in quanto, in primo luogo, non può essere spiegata, se non con l'esistenza di un accordo fraudolento tra le parti, la circostanza che Omega abbia consentito che Agile assumesse ulteriori obbligazioni gravanti su Eutelia (pari a 9,5 milioni di euro) e che quest'ultima continuasse ad incassare crediti di spettanza di Agile.

In secondo luogo, milita decisamente nello stesso senso la concessione di fideiussione, lo stesso 15.6.2009, da Libeccio ad Eutelia a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di Agile.

Sul punto va premesso che il contratto di cessione della partecipazione in Agile da Eutelia ad Omega prevedeva anche l'accollo dei debiti di Agile, come sopra già detto. Per



effetto di tale accordo, in caso di inadempimento da parte dell'accollataria Agile, Eutelia, accollante, in difetto di liberazione da parte del creditore, avrebbe dovuto rispondere del debito ceduto.

Attraverso la fideiussione sopra indicata, le parti hanno conseguito il fine di trasferire il rischio di inadempimento su Libeccio, e cioè, di porlo integralmente a carico del gruppo Omega.

Tale operazione di trasferimento del rischio può giustificarsi esclusivamente nel contesto sopra delineato, in quanto non ha nessun altro senso logico né giuridico il fatto che Libeccio abbia sostanzialmente garantito se stessa. Deve quindi ritenersi che l'operazione abbia avuto l'unico fine di "liberare" Eutelia, creando artificiosamente l'apparenza che il debito fosse garantito.

Una volta accertata la sussistenza di un previo accordo, deve conseguentemente ritenersi che di tutte le condotte in esame debbano rispondere sia Landi, quale componente del consiglio di amministrazione di Eutelia, sia Massa, quale amministratore di Agile e di Omega.

Corroborata questa conclusione, con specifico riferimento alla posizione del Landi, anche una serie di ulteriori elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale.

Va a tal riguardo considerata la circostanza che il consiglio di amministrazione di Eutelia era ben consapevole che l'operazione di cessione del ramo di azienda avrebbe potuto condurre al fallimento della cessionaria, tant'è vero che è stato all'uopo conferito apposito incarico ad un legale (avvocato Menchini) per conoscere, tra l'altro, quali sarebbero stati gli sviluppi successivi all'eventuale dichiarazione di fallimento (cfr. parere allegato al verbale del CDA del 22.5.2009).

D'altronde, lo stesso CDA era ben consapevole che il ramo ceduto era in perdita e era strutturato in modo tale da non poter essere utilmente gestito da Agile, come sopra già evidenziato.

Ed ancora, si è avuto modo di sottolineare come Landi, quale amministratore unico di Eunics Lab, conoscesse l'avvenuta riduzione a 100.000,00 euro del capitale sociale della stessa e la conseguente sovrastima del cespite nella valutazione del ramo di azienda ceduto.

Venendo, poi, all'imputato Liori, rileva il collegio che egli era pacificamente *dominus*, insieme al fratello, del gruppo Libeccio-Omega, gruppo che i due controllavano tramite le società di diritto inglese sopra indicate.

Liori è imputato nel presente processo come concorrente estraneo nel reato proprio commesso dagli amministratori della società Agile.



In ordine alla posizione di Liori, reputa il collegio che sia provata la sua partecipazione alla complessa operazione che ha determinato l'acquisto da parte di Omega della società Agile e che ha implicato una serie di rilevanti operazioni economiche e finanziarie che hanno coinvolto il gruppo a lui riconducibile. Tra queste assumono particolare rilievo la stipulazione della fideiussione in favore di Eutelia -la cui importanza si apprezza in quanto si tratta di atto che ha posto l'obbligazione di garanzia a carico di Libeccio-, nonché la serie continuativa di trasferimenti di denaro da Agile in favore di numerose società tutte riconducibili al gruppo Omega -già sopra indicate-.

Tali circostanze, pur non costituendo prova diretta della partecipazione del Liori all'accordo fraudolento tra gli altri imputati, ne rappresenta un indizio gravissimo, perché si pone in nesso di stretta contiguità logica con il fatto ignoto da dimostrare. Ed infatti, non è ravvisabile altra spiegazione alternativa al fatto che il gruppo Omega abbia acquistato un ramo in perdita, abbia contestualmente di fatto rinunciato alla garanzia, abbia poi beneficiato di massicci e continuativi pagamenti in favore di società ad esso appartenenti se non quella che il proprietario del gruppo abbia prestato il proprio consenso.

Tale conclusione trova conferma nel fatto che Massa, soggetto che ha materialmente operato, in quanto titolare di ruoli gestori di fatto o di diritto, non risulta avere personalmente incrementato il proprio patrimonio con le operazioni illecite, così da poter essere considerato unico referente del gruppo; anzi, per quello che è emerso, il vantaggio economico si è concentrato in parte sul gruppo Omega e in parte su Eutelia. Ciò significa che il beneficiario economico delle operazioni oggetto del presente processo è, senza alcun dubbio, oltre ad Eutelia, il gruppo riconducibile, quanto meno nella misura del 50%, ad Antonangelo Liori.

Né è emerso che questi sia un mero prestanome, atteso che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che egli ha operato fattivamente nell'interesse del gruppo, impartendo direttive ed assumendo decisioni strategiche.

Il maggiore Tannoia al riguardo ha specificato che, nella fase delle indagini preliminari, Liori era sempre fisicamente presente ed in particolare si trovava presso la sede amministrativa di Libeccio in occasione della prima perquisizione in data 1.12.2009.

L'imputato, in quel momento, stava trattando una questione di pertinenza della società Omnia network, che è una delle beneficiarie dei trasferimenti di denaro di cui sopra si è detto.

Liori era inoltre presente presso la società Acro Servizi, in viale Maino, a Milano, nel corso della perquisizione lì effettuata. In quella occasione stavano discutendo con Liori altri amministratori delle società del gruppo e in particolare Lo Iucco, Massa e Tammi.



Infine, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita in data 9.7.2010, pur in assenza del Liori ma in un appartamento a lui in uso, in via del Colosseo n. 20 a Roma, è stata rinvenuta, tra le altre cose, documentazione relativa sia al gruppo Omega che ad Agile.

Il ruolo gestorio del gruppo è confermato dal contenuto delle intercettazioni telefoniche trascritte e segnatamente:

- RIT 1429/10 telefonata 375 del 28.3.2010 tra Liori Sebastiano e Liori Antonangelo in cui quest'ultimo comunica al suo interlocutore che nella giornata successiva si sarebbe trovato a Milano *"perché devo completare il concordato Agile"*. Anche nella telefonata del 16.4.2010 n. 2714, medesimo RIT, gli stessi interlocutori affrontano, tra gli altri, l'argomento del concordato Agile e Liori Antonangelo riferisce di aver incontrato i sindacati e di aver risolto la questione;

- RIT 1432/10 telefonata n. 3490 del 21.4.2010 tra Massa e Liori Antonangelo in cui questi comunica *"adesso tra oggi e domani, più domani che oggi vediamo se riusciamo a vendere Omega"*;

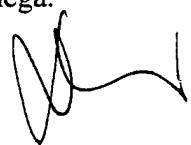
- RIT 1728 telefonata n. 1158 del 16.4.2010 tra Lo Iucco e Liori, in cui quest'ultimo propone un incontro con gli amministratori del gruppo (incontro cui avrebbero dovuto partecipare Liori, Massa, Piccini, Lo Iucco) per stabilire una strategia, appunto di gruppo, da adottare nei confronti dei terzi;

- RIT 1728/10 telefonata n. 1866 del 21.4.2010 in cui Liori e Massa parlano della sorte delle società del gruppo, sorte decisa comunque da Liori. Si riporta uno stralcio della telefonata: Liori: *"se riesco a vendere Omega sei contento?"*; Massa: *"Anche per una lira, basta che si prendano i debiti, Antonangelo"*; Liori: *"no per 6 milioni e mezzo ... è meglio vendere secondo te Omega o Libeccio? ... Libeccio la teniamo!"*; Massa: *"la teniamo è pulita, la mandiamo al limite in liquidazione più avanti"*.

Venendo alle difese degli imputati, Massa, in sede di esame, ha riferito di aver posto in essere le condotte contestategli al fine di dare esecuzione ad un piano industriale predisposto nell'interesse delle società del gruppo Omega, piano di cui si è assunto la co-paternità.

Ha ammesso che vi sono stati dei flussi di denaro da Agile verso altre società del gruppo Omega, ma li ha giustificati riferendo che, a fronte di tali uscite, vi erano state delle entrate non registrate e che, comunque, i rapporti di dare-avere sarebbero stati regolati alla data del 31.12.2009.

Quanto al *backlog* e, in particolare, alla mancata considerazione nella determinazione del suo valore del rischio di omessa accettazione della cessione da parte dei contraenti ceduti, ha riferito che si trattava di un rischio contrattualmente ricadente su Eutelia e non su Omega.



Le argomentazioni addotte dalla difesa sono tutte prive di pregio.

Quanto ai flussi finanziari infragruppo, è sufficiente rilevare che nel corso delle indagini ed a seguito dell'attività dei custodi e degli amministratori giudiziari, sono stati riscontrati esclusivamente flussi in uscita da Agile verso il gruppo Omega e nessun flusso in entrata, tant'è che, allo stato, la società Agile vanta ancora un credito dell'importo sopra già indicato pari alle uscite ingiustificate verso il gruppo Omega. Deve concludersi, pertanto, che i suddetti flussi rappresentano vere e proprie distrazioni, come sopra meglio evidenziato, piuttosto che modalità esecutive di un piano industriale del gruppo cui il Massa ha fatto riferimento, senza che però sia stato accertato che i flussi economici trovassero giustificazione giuridica ed economica né nell'ambito dell'attuazione del suddetto piano (che non è stato prodotto e cui il teste Di Mundo ha fatto solo generico cenno), né in sé considerati.

Pare evidente, peraltro che, anche a voler supporre l'esistenza del piano, di certo lo stesso non poteva essere attuato attraverso ingiustificati trasferimenti di denaro da una società all'altra del gruppo. Come noto, infatti, ciascuna società appartenente al gruppo mantiene la propria autonomia patrimoniale e soggettiva, sicché ciascun trasferimento di denaro deve essere, per ogni società, giustificato da una contropartita, nel senso che ciascun trasferimento deve avere in ogni caso una propria giustificazione giuridica ed economica per la società disponente.

La giurisprudenza, poi, è costante nel ritenere che per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (cfr. tra le altre Cass. Pen. Sez. 5, n. 48518 del 6.10.2011).

Non incide, inoltre, sulla valutazione delle condotte poste in essere dagli imputati quanto sostenuto dal consulente di parte dott. Righi in relazione all'incidenza sul passivo della sentenza non definitiva del giudice del lavoro che, in accoglimento di un ricorso *ex art.* 28 l. 300/1970, ha posto in carico alle resistenti Eutelia ed Agile "la rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda IT da Eutelia s.p.a. ad Agile s.r.l. avvenuta in data 15.6.2009".

Secondo il consulente, infatti, questa pronuncia implica che Eutelia debba rispondere di tutti i debiti di Agile nei confronti dei dipendenti, e cioè sia di quelli maturati prima del 15.6.2009 sia di quelli successivi, per cui, detratte tali voci dal passivo di Agile, lo stesso

sarebbe notevolmente inferiore e tale da non rendere sussistenti i presupposti per la declaratoria dello stato di insolvenza.

Sul punto osserva il collegio che, impregiudicata ogni considerazione sull'effettiva incidenza della pronuncia del giudice di lavoro sull'efficacia dell'atto di cessione, sia che si segua il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del reato di bancarotta, sia che si acceda alla minoritaria tesi secondo cui si tratterebbe, piuttosto, di una condizione obiettiva di punibilità, quel che è certo è che il giudice penale non ha il potere di sindacarne i presupposti. Da ciò deriva che se e finché c'è una sentenza dichiarativa di fallimento è integrato l'elemento costitutivo del reato o la sua condizione obiettiva di punibilità, senza che il collegio possa sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice civile.

Questo principio si estende, ovviamente, anche alla procedura che qui ci occupa, perché la dichiarazione dello stato di insolvenza è equiparata *ex lege* alla sentenza dichiarativa di fallimento ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli artt. 216 e ss. del R.d. 267/1942 (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 per l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza dell'impresa soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).

In conclusione, quindi, va affermata la responsabilità di tutti gli imputati in ordine a tutti i reati loro ascritti, ad eccezione di quello di cui all'art. 216 comma 2 r.d. 267/1942, reato indicato in rubrica ma non contestato in fatto.

Circostanze del reato e trattamento sanzionatorio

Ciò detto in punto di responsabilità e venendo al profilo circostanziale il tribunale osserva quanto segue.

Vanno in primo luogo escluse le aggravanti di cui all'art. 112, comma 1, numeri 1) e 2) c.p., che prevedono un aumento di pena nell'ipotesi di concorso di cinque o più persone nel reato, nonché per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto l'attività dei correi.

Infatti, nel presente processo non è stata fornita la piena prova della partecipazione di almeno altre due persone, oltre gli odierni imputati, nei reati per i quali è stata pronunciata condanna, né è possibile affermare, sulla base del materiale probatorio sopra riassunto, che alcuno di essi abbia svolto il ruolo di organizzatore o promotore dell'attività dei correi.

Sussistono invece le aggravanti di cui all'art. 219, commi 1 e 2 r.d. 267/1942.

In particolare, quanto alla prima, non è dubitabile che sia stato cagionato ad Agile un danno patrimoniale di rilevante entità, se si considera l'oggettivo relevantissimo ammontare dei crediti non riscossi e dei trasferimenti di denaro costituenti distrazione.

Va solo specificato che detta aggravante ha carattere di specialità rispetto a quella generale di cui all'art. 61 n. 7 c.p.

Sussiste altresì l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 219, comma 2, L.F. avendo gli imputati commesso più fatti di bancarotta.

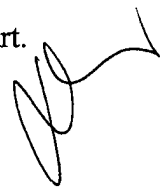
Sul punto dell'applicabilità di dette aggravanti anche alle ipotesi di bancarotta impropria di cui all'art. 223 r.d. 267/1942, il tribunale aderisce all'orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui, nonostante l'art. 223 non richiami espressamente l'art. 219, le aggravanti previste da tale norma sono estensibili anche alla bancarotta impropria.

Ed infatti, entrambe le ipotesi di cui all'art. 223, commi primo e secondo L.F., richiamano l'art. 216 precedente ed il richiamo deve intendersi comprensivo dell'intero trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque anche del regime dell'aggravante. E' stato specificato, quanto all'art. 219, comma 2) numero 1), che all'applicazione della predetta aggravante non osta il divieto di interpretazione analogica *in malam partem*, trattandosi di disposizione favorevole all'imputato, posto che la previsione in esame esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumulo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli art. 216, 217 e 218 L.F. ed è, inoltre, soggetta all'ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti ed attenuanti di cui all'art. 69 c.p.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche per nessuno degli imputati, alla luce della gravità dei fatti, dell'entità del danno cagionato e, per i soli Liori e Massa, dei precedenti penali. Né è sufficiente per Landi la mera incensuratezza, elemento di per sé inidoneo *ex art. 62 bis c.p.* ultimo comma e comunque ampiamente superato dagli elementi oggettivi sopra indicati, che rendono evidente, anche per detto imputato, la spregiudicatezza della sua condotta e l'assoluta indifferenza rispetto agli interessi dei creditori e dei lavoratori della società.

Tanto premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. si stima equa:

- per Liori Antonangelo la pena base di anni 7 di reclusione. Detta pena è stata determinata avendo riguardo sia alla gravità del fatto e all'entità del danno, sia, sotto il profilo soggettivo, alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali anche specifici e gravi (condanna per bancarotta fraudolenta ad anni 8 e mesi 8 di reclusione nell'anno 2000). Detta pena deve essere aumentata fino ad anni 8 di reclusione per l'aggravante di cui all'art.



219 comma 1 L.F. e fino a 9 anni di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 L.F. Gli aumenti sono stati contenuti nella misura indicata tenuto conto del fatto che l'operazione è, dal punto di vista economico, sostanzialmente unitaria, sebbene articolata in diverse condotte che costituiscono diversi reati;

- per Massa Claudio Marcello la pena base di anni 6 di reclusione, determinata con gli stessi criteri di cui sopra ma tenendo, però, anche conto dell'assenza di precedenti specifici. Anche con riferimento agli aumenti di pena, da applicare in misura di anni 1 per ciascuna aggravante, valgono le considerazioni appena esposte, per cui la pena finale deve essere quantificata in anni 8 di reclusione;

- per Landi Isacco la pena base di anni 5 di reclusione. Sul punto rileva il tribunale che, ferme restando le valutazioni di carattere oggettivo sulla entità del danno e sulla gravità del fatto, deve tenersi conto dell'incensuratezza dell'imputato sia ai fini della individuazione della pena base sia ai fini della quantificazione dell'aumento di pena per le aggravanti. Per tali motivi si ritiene congrua la pena base sopra indicata e un aumento di mesi 6 per ciascuna aggravante (pena base: anni 5 di reclusione, aumentata ex art. 219, comma 1 L.F. ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, definitivamente aumentata ex art. 219 comma 2 L.F. ad anni 6 di reclusione).

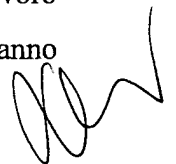
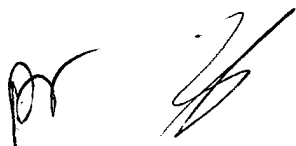
Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. ossia l'inabilitazione per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, oltre che quelle degli artt. 28 e ss c.p. (interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante l'esecuzione della pena).

Ai sensi dell'art. 535 c.p.p., gli imputati vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali.

Parti civili

Venendo alla posizione delle parti civili, va precisato, innanzitutto, che si tratta di lavoratori dipendenti di Agile, ex Eutelia, i cui rapporti di lavoro sono stati trasferiti nella società fallita unitamente al ramo di azienda dell'*information technology*, ovvero di eredi degli stessi.

Non vi è dubbio che si tratti di soggetti danneggiati dai reati; ed, infatti, per tutto quanto sopra detto, la causazione del dissesto e la spoliazione della società datrice di lavoro sono state dolosamente poste in essere dagli imputati che, in tal modo, hanno



volontariamente fatto venir meno le risorse economiche necessarie per la conservazione dei posti di lavoro.

Peraltro dette parti civili possono, nel processo penale, far valere unicamente i danni morali, ai sensi dell'art. 240 comma 2 L.F., perché solo la curatela è legittimata ad agire per il risarcimento del danno patrimoniale, dovendo i singoli danneggiati azionare la propria pretesa risarcitoria patrimoniale mediante insinuazione allo stato passivo.

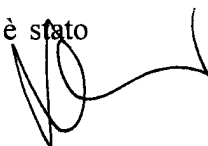
Ciò premesso, rileva il tribunale che in questa sede non si può far luogo alla liquidazione, nemmeno parziale, del danno morale da ciascuno patito perché non è stata provata l'entità del danno per ciascun danneggiato, non essendo emerso, in particolare, se essi siano stati assunti o reintegrati da altre imprese, da quanto tempo fossero dipendenti di Eutelia e con quali mansioni, né quali siano state le vicende personali e familiari successive alla perdita del posto di lavoro.

Va, peraltro, precisato, che non può pronunciarsi condanna in favore di De Filippo Pierpaolo, Moffelè Franco e Riccardino Riccardo per i quali non sono state presentate conclusioni scritte, di talché si deve ritenere che gli stessi abbiano tacitamente revocato l'atto di costituzione.

Quanto all'amministrazione straordinaria, è provato, per quanto ampiamente esposto, che, attraverso le condotte di distrazione e di dolosa causazione del dissesto, gli imputati hanno arrecato un danno ad Agile, determinandone lo stato di insolvenza.

Il tribunale ritiene che non sia possibile provvedere, allo stato, ad una liquidazione definitiva di tale danno. Al riguardo, premesso che è infondata, per quanto sopra detto, la richiesta risarcitoria con riferimento al 40% del capitale di Eunics Lab, quanto al resto, dalla relazione della dott.ssa Saitta e dalla deposizione della dott.ssa Chiaruttini emerge che le partite di dare ed aver tra Eutelia ed Omega da una parte ed Agile dall'altra, sono state e sono oggetto di cause civili vertenti tra le predette parti. Non è quindi possibile stabilire, con certezza, a quanto ammonti il credito residuo vantato dall'amministrazione straordinaria e ciò impedisce l'accoglimento sia della domanda di risarcimento dei danni avanzata in via principale dalla predetta parte civile, sia della richiesta di provvisoria.

Alla condanna al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili consegue quella alla rifusione delle spese processuali dalle stesse sostenute, liquidate come in dispositivo con il seguente criterio; è stato riconosciuto l'importo di euro 1.500, oltre Iva e Cpa, per ciascuna parte civile, determinato tenuto conto di un valore base per le voci studio, istruttoria e discussione compreso tra il minimo ed il medio; ciò valutata l'attività concretamente svolta nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai difensori delle parti civili. Tale importo è stato



aumentato ai sensi dell'art. 12 co. IV d.m. n. 140/2012 nella misura del doppio per i difensori che hanno assistito più di cinquanta parti civili, del 50% per i difensori che hanno assistito più di venti parti civili e del 30% per i difensori che hanno assistito più di dieci parti civili; gli aumenti sono stati determinati nella misura sopra indicata tenendo conto del fatto che tutte le singole parti civili hanno la stessa posizione processuale, di talché non è stata necessaria una difesa differenziata per ciascuna di essa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

dichiara LANDI ISACCO, LIORI ANTONANGELO e MASSA CLAUDIO MARCELLO responsabili dei reati loro ascritti, escluso il reato di cui all'art. 216, comma 2, R.d. 267/1942, escluse le aggravanti di cui all'art. 112 numeri 1) e 2) c.p., e per l'effetto li condanna:

- Liori Antonangelo alla pena di anni nove di reclusione;
- Massa Claudio Marcello alla pena di anni otto di reclusione;
- Landi Isacco alla pena di anni sei di reclusione.

Condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali ed al pagamento delle spese di custodia cautelare, se sofferta.

Visti gli artt. 28 e ss. cp. e 216, ultimo comma, R.d. 267/1942

dichiara tutti gli imputati inabilitati per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Dichiara gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

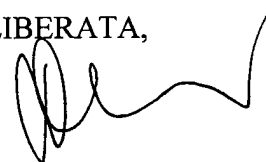
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

Condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili:

1) AGILE SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

AVV. PAOLO DELLA SALA

2) ACUTO ELENA, ADAMI CLAUDIO, ADDUCE PAOLO, ANDRINA ROBERTO, ARBINOLO GIULIO, BARBIERI MASSIMILIANO, BARBIERI TULLIO, BARUTELLO ELENA, BASSOTTO ANNAMARIA, BAZZECHI ROBERTO, BERRUQUIER DARIO CARLO, BERTOLUCCI DONATA, BERTONE MARIA CATERINA, BERTORELLE LUIGI, BLANC RENZO, BOGATTO GILBERTO, BOLOGNA CARLO GIOVANNI BONCI CARLA, BONDON SILVANA, BUFFO MANUELA, CAMBURSANO LAURA, CARANDO RENZO, CARECCHIO BARBARA, CASTAGNA LAURA, CENA EZIO, CHIEREGATO GEMMA, CHIRONNA VINCENZO, CINACHETTI MARIA LIBERATA,



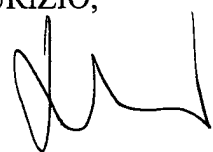
CONTI LUIGI, CORALLO MARIO, CURA STURA VALERIO RODOLFO, DALLA
POZZA ENZO, DANNI FRANCESCO, DE BELLIS FILIPPO, DI MAURO PIPPO, DI
SILVESTRO MICHELE CARLO ETTORE, FANASCA VALERIO, FAVERO COSTA
OSCAR, FERRARA ANNA, FILIPPI LUCA, FRANCO BRUNO, FRANCO DANIELE,
GALVAGNO FABRIZIO, GAMBOTTO LAURA, GAUNA PAOLO, GAUNA ROBERTO,
GAVAINI ENRICA, GHIRARDO STEFANO, GIVONETTI ENNIO, GOBBO GIOVANNI
ANGELO, GRIMALDI MARIA ANTONELLA, GRONDANA PIERO CESARE,
INGIGNOLI VENUSTA, ISAIA VANNI, LANGMANN CRISTINA, LIPPI OLIVIERO,
LOMBARDO IOLANDA, LONGO MARCO, MANEGLIA LUCIANO, MANFRIN
ANTONIO PAOLO, MANGANELLA ROSSELLA, MARCHETTI TIZIANA COLOMBA,
MATTIVI ALESSANDRO, MELLANO STEFANIA, MEOLA MARIA, MOGLIOTTI
STEFANO FEDERICO, MORARI COSIMINA, MUSCAT ALAN, NARDI FULVIA,
NARDUOLO EZIO, NOMELLI JOLANDA, PANAGIA FELICIA, PASSARELLI
ARMANDO, PENNO MASSIMILIANO, PERINI CADIGIA ESTER, PETTIANTI
ROBERTO, RAPETTI MARIELLA, RIETTI GUIDO, RIPPA FRANCO, ROBINO
SERGIO, ROLLAND RITA, SANDRI CLAUDIA RITA, SANTINI MAURIZIO,
SAUDINO CHINE TIZIANA, SCARDO EDOARDO, SCHELLINO ROMANO,
SFERRAZZA OMAR, SPEZZANO GIANFRANCO, STERLICCO ANTONELLO, TENDI
LUCIANO, TOLAINI ANNA MARIA GIULIA, TOMLIN BRIAN WILLIAM, UGLIONO
ELISABETTA, ULLA PAOLA, VACCARI ROBERTO, VEDASCHI GIANCARLO,
VERDIANI STELVIO, VIDALI CLAUDIO, VITALE FELICE, ZACCHIA WILMA,
ZANOTTI LORENA, PHAM THI DIEM TRAM, CANEPA ALESSANDRA,
ACCORNERO SILVANO, BARONTINI PIERMASSIMO, BARRAL BRUNO, BASILE
GIULIO, BAZZI MAURIZIO, BENEDETTI ANDREA, BERGAMO MAURIZIO,
BERGANDI GIANNI, BONARRIGO ANTONINO, BONAVIDA SILVIA, BONONI
CLAUDIO, BRUNO OSVALDO, BRUNO CATHIA, CALABRESE ERMINIO, CALVI
SERGIO, CAMPRINI MAURIZIO, CAPRETTI ANGELO, CARULLI RAFFAELE,
CASSETTA GIULIANA, CAUDANO MARZIA, CAVALLO GIOVANNI, CELI PAOLO,
CERRATO RITA, CHASSEUR ANNA, CHISARI SALVATORE, CORGNATI FULVIO,
CRINCOLI ROBERTO, D'AURIA FRANCESCO, DESTEPHANIS ALESSANDRO,
DIGIAMPIETRO VALTER, DIMARTINO SALVATORE, DUTTO FABRIZIO, FABBRI
DANIELA, FALETTI TULLIO, FASANELLI ENRICO, FENOCCHIO FULVIA,
FERRERO MASSIMO, FORUNATO CRISTINA, FRANCESCHI PIETRO., GALLO
GIUSEPPE, GARBERO BRUNO, GATTI ANGELO, GAVASSA STEFANIA, GENTA



LAURA, GIANISELLA MARZIANO, GIARRATANA VINCENZO, GIOIA MARIO, GIUSTETTO GIANNA MARIA, GROTTOLE MICHELE, IGUERA LUIGI, JERACI CLAUDIO, MACHIORLETTI GIOVANNI, MAIRONE PAOLO, MARCHINO LUCIANO, MARTELLI MASSIMO, MORABITO GIOVANNI, MOSCATO ENRICO, MOSCHINI FABIO, MUROLO GEROLAMO, NEGRI RICCARDO, NOCERA ORNELLA, OBERTA PAGET IVO, PAIUZZI ROBERTO, PARENA RICCARDO, PASINATO GIOVANNI, PAUTASSO GIUSEPPE, PENNO CLAUDIO, PICCAROLO FRANCESCO, PILONE LUCIANO, PORELLO PATRIZIA, RAINERI FRANCO, REBOLA ITALO, ROMAGNOLI FRANCO, ROSSARI MARIA, SALVETTI FRANCA, SCAFATI PAOLO, SUITA PAOLO, TOSETTO GIORGIO, TRACINA' ANTONIO, TURSI ANNALISA, VALERIO ROBERTO, VEGNI ANNA, VITO BELLO ANGELO, VOLPE LUCA, ZAGALLO WALTER, ZANETTI MAURIZIO, ZITO ROBERTO, BASSI ALBERTO, BRUZZONE CLAUDIO, COLTELLI CARMINE, DE BARTOLOMEIS GIAMPAOLO, DESSI CLAUDIO, FERRANDO FLORIANO, FRUSCIONE ROBERTO, GAMBONI GIUSEPPINA, GASTALDO ROBERTO, LANZAVECCHIA ANGELO, MONDINA PAOLO, PARODI DANILO, PERSICHINI MASSIMO, PIPITONE GASPARE, ROSSI MARCO ANGELO, TIRANDI ALESSANDRO

AVV. VINCENZO DE ROSA

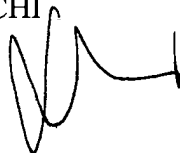
3) AGOSTINI PAOLO, ANELLI ROBERTO, BERTAN EZIO, BIANCO WALTER, BOBBO LUCA, BRUSEGAN ROBERTO, CAMPAGNOLO ANDREA, CARINI OLIVIERO, CASAGRANDE MAURIZIO, CAVARZERAN MICHELE, CEOLIN LIVIO, CHERUBIN FABRIZIO, CHIEREGATI LUCIANO, COGHI MARCO, COMAI LUIGI, COSTA DIEGO, CUCCAROLO ROBERTO, DAL PRA' MAURIZIO, DA RE LUCIANO, DI PINTO PAOLO, DOVIER GIORGIO, FERRARI ERMANNINO, FLOREANCIG TIZIANO, FONSATTI MAURO, FORNASERI ADRIANO, FUSAZ GIANFRANCO, GIMIGLIANO DOMENICO, GUAITA ROBERTO, GUIZZONATO GIORGIO, LOFFREDO DANIELE, LONEDO GIULIANO, LOVADINA PIERO, MALAGONI SANDRO, MANTOVANI MAURO, MARASSI LIVIO, MARICCHIO IVANO, MARINZULICH DAVIDE, MARTINI ANTONIO, MAURO FULVIO, MAZZIERO GIUSEPPE, MILAN GIANCARLO, MORO MORENO, MUFATO MICHELE, NARDINI MAURIZIO, NORBIATO STEFANO, PARONUZZI CLAUDIO, PELLARIN GIAMPAOLO, PELLEGRINI ROBERTO, PERALE STEFANO, PESCE MICHELE, PICCOLI FRANCO, PONTELLO ANTONIO, PRIOR TIZIANO, PUPPATO MAURIZIO,



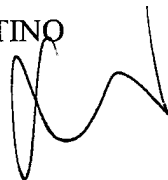
RAMPAZZO MICHELE, RABBI MARCO, RANCAN FRANCO, RATHIENS LUIGI, RATTIN MASSIMILIANO, RIENZI VALENTINO, SALMASO ANDREA, SCARPA FRANCESCO, SCHIAVON FEDERICO, SEVERI GABRIELE, SETTE ROBERTO, STANGHELLINI LUCA, STIVAL CLAUDIO, TARTALI MARINO, TERRIN VANNI, TIETO MANUELA, TON ROBERTO, TURRIN ROBERTO, VECCHIATO CLAUDIO, VERONESI STEFANO, ZAMBON GUIDO, ZANOVELLO GIULIANO, ZUANETTO AGOSTINO, AMBROSINI CLAUDIO, BAGNOLI ALFREDO, LIETO ANTONIO, MACARO FAUSTO, MAGATTI FRANCESCO, MAGNO GIOVANNI, MAIORINI FEDERICO, MANCINI GIOVANNI, MANGANELLI VIVIANA, MANNI MARIA LUISA, MARANDO FRANCESCA, MARCHIO ANGELINA, MARTELLI ORLANDO, MARZIALI MAURO, MASCIOVECCHIO ALBERTO, MAZZELLA ROBERTO, MENGHI STEFANO, MICOCCI STEFANO, MINASI FERNANCO, MONALDI FIAMMETTA, MONTI GUIDO, NAPOLI GIROLAMO, NANNINI SIMONA, NARDELLA NICOLA, NASTARI ANDREA, NEGRI ANNAMARIA, NEGROMANTI TINI SAURO, PAGANO ANGELO, PALERMO SERGIO, PAOLETTI FABRIZIO, PAOLINI MAURIZIO, PAPINI ANDREA, PARDO ACOSTA ADRIEL, PIERNO MICHELE, POLIMADEI MARCO, PROIETTI FERDINANDO, PULEO SALVATORE, RAFFAELLI MARINA, RAGOZZINO ALESSANDRA, REGGI ROCCO, RELLINI GIOVANNI, RENZULLI GIUSEPPINA, ROMANO AMEDEO, ROMEO ROBERTO, RORI CARLO, ROSSETTI DANIELE, ROSSI PARIDE, RUFFO MARIO, SALVATORI GLORIA, SANCAMILLO DANIELA, SANSOVINI SILVIO, SANTAMARIA LUIGI, SANTORO ANNA, SARAGA SAMANTA, SBORDONI NADIA, SCHENARDI LUCA, SCORRANO GIAMPIERO, SIVIGLIA MARIANNA, STELLA ANDREA, TAFANI LUCIANO, TAGLIENTE GIANPIERO GIORGIO, TIBERI VITTORIO, TOCCI MARCELLO, UNCINI ARNALDO, VANNUTELLI GIANPAOLO, VINCI MICAELA, VINCIGUERRA ANNA RITA, VITALI MARINA, VOLPE CATERINA, ZAMPONI ANNA, ZANATTA ANGELA

AVV. MARIKA BALLARDIN

4) AIRAGHI DELIO, AIRENTI NICOLETTA, ALMASIO MASSIMO, ANDRUSIANI DANZIO ELIO, APRILE PATRIZIA, AZZALIN ANDREA, AZZANI SANDRO, BARBAGLIO CARLA, BARUZZI RENATO, BEGHI IDELMA, BIANCHI ADRIANO, BIANCO LUISA, BONASIO ANNA, BONIARDI ROBERTO, BOSINI FABIO, BOTTAZZI LUISA, BRAZIOLI MARIA GLORIA, BRIOSCHI MARCO, BRIOSCHI



NATALINA (LINA), BUSSI ROBERTO, CALCATERRA SILVANA, CAMILLERI GRAZIANO, CANALI GIUSEPPINA ANNA, CANO' LOREDANA, CANZIANI ELISABETTA, CAPASSO ALDO, CAPELLI SERGIO, CARGNELLO VALENTINO, CARNELLI MARINA, CARUSO GREGORIO, CASALANGUIDA ANTONIETTA, CATALDO RENATO, CATTANEO ANNA MARIA, CATTIEL ALESSANDRO, CERATI GIORGIO, CERATI SERGIO, CERLIANI CINZIA, CICCIONE DOMENICO, CIRILLO DANTE, COLOMBO AMBROGIO, COLOMBO CARLO, COLOMBO PIETRO, COREA VINCENZINA, COVELLI ROBERTA, CREMONESI ALBERTO, CROSTELLI TIZIANA, CROTTI RENATO MARIO, D'ADDA ALESSIO EGIDIO, D'ADDA ANGELO, DE ANGELIS PATRIZIA, DE LUISE ANDREA, DELL'ORTO ROBERTO, D'ERRICO LUCIO, DI BELLO RAFFAELLA, DI CIERO PAOLA, DI TOMA GABRIELE, FAIARDI SUSANNA, FANTELLI EZIO, FERRARI WALTER LUIGI, FIGINI ALESSANDRO, FIGINI ERMANNO, FREDDI ALBERTO, GAGLIARDI MAURIZIO, GALAFASSI ROSANNA, GALBUSERA SAMUELE, GALLANTI GIAMPIERO, GALLERI GIOVANNI, GASPARINI ROBERTO, GAZZILLI TERESA, GHEZZI GIUSEPPE WALTER, GHEZZI ANDREA, GIOVANNETTI SILVIA, GIULIANI BRUNO, GOZZI GIOVANNI, GRECCHI GIOVANNI GIUSEPPE, GRECCHI ROSALINA, GUFFANTI CARLO, LA MURA ANNA, LA ROSA ROSA, LAMPERTI MAURO, LEVA ROMINA, LIOTTA MARIO, LONGONI ENRICO, LORANDI CLAUDIO, LORENZONI LUCIANO, LUCARELLI VENERANDA, LUPO ROBERTA, MAFFIONE ANGELA, MARCHETTI LORENZO, MARGARITI GIORGIO, MARIONI EDOARDO, MARTINELLI ROBERTO, MARZORATI LUIGI, MATTEONI SANDRO, MAZZA VINCENZO NICOLA, MEREGALLI ROBERTO, MERONI ELIANA, MILANI EMILIO, MOLINARI WALTER, MONDONICO MARCO, MONTERMINI GUIDO, MORATO PATRIZIO, MORESCO MARINA ADELE VITTORIA, MORETTIN ANGELO, MORGANTINI LUIGI, MUOIO VINCENZO, NEBULONI GABRIELLA, OLEARO ROBERTA MARIA, PAGANI LAURA, PAGANINI SERGIO, PAGARIA ANGELO, PAGLINO CARLA, PALEARI NADIA, PANTANO CINZIA, PARISI SONIA, PARMEGGIANI PAOLA, PAVESI CARLO, PELOSI GIOVANNI, PESSINA FRANCO, PETRONI MARIO, PEVIANI WALTER, PICCHIONI PIERO, PINFERETTI FABIO, PIROLA LUIGI FRANCESCO, PIROLA MAURIZIO, PISATI MASSIMO PIETRO, PIZZETTI CARMEN, RE FRANCO, RECINELLA LUCA, RIGOSA GIULIANO, RIZZI AMBRA ANTONELLA, RIZZI DAVIDE, ROMANO PIETRO PAOLO, RONCHI ANGELO, ROSSINI GIANLUIGI, ROSSO GIORGIO, RUSCONI PATRIZIO, RUTIGLIANO ROBERTO, SAMMARTINO



ANGELICA, SANTIN DAVIDE, SASCARO DANIELA PAOLA, SARACINO ROSA, SCARPA FILOMENA LUISA, SCIORA ANNA MARIA, SCORSETTI RENATO, SICARI GIOVANNA, SOLDA' LUCA, SPINAZZI ANTONELLA, STUCCHI ERALDO, TATALI ROSA TECLA, TOBALDI ROLANDO, TOCCI WALTER MAURIZIO, TROIANI LUIGI PAOLO, TURATI MARISA ANGELA, UBOLDI TIZIANA, UMBRI RENATO, USALA LUIGI SALVATORE ANTONIO, VALENTI MARINA, VIGOLO INES, VILLANI ANGELO, VISCOSI EDOARDO, ZANELLA FRANCO, ZANETTA ROBERTA, ZANETTI ALBERTO RENZO, ZAZZARO STEFANIA, ZICARI MARIANGELA, FOSCARO DANIELA PAOLA, GAETANO GIOVANNI, CAVALLO ANDREA, CASELLI MARCO, CHIAPARRA GIUSEPPE, BERGAMO PASQUALE, ANASTASIO GIOVANNI

AVV. MARIANNA STENDARDO

5) AILETI MASSIMO, ARRIGO PATRIZIO, BACALINI CLAUDIO, BARTALUCCI SANDRA, BARTOLUCCI RICCARDO, BENCINI MARCO, BLASI LUCA, BORSELLI LUCA, BRINDANI FERDINANDO, BUCCI GIOVANNI, CACCIUTTOLO FABIO EDOARDO, CAPITANI ALESSANDRO, CAVALLINI MAURIZIO, CESARI ANDREA, CHIERICO LUCA, CINI ANDREA, COLLINI STEFANO, DRAGHI LUCA, FANTONI SILVIA, FIORENZANI FABIO, FONTANI VITTORIO, GAVAZZI GIULIO, GIANNINI STEFANO, LANDINI ENZO, LIVI ALESSIO, LORENZI MICHELE, BARNI GIOVANNI

AVV. KATIA DE LUCA

6) CORTESE PIERO, RUELLO NICOLA, SERPE MARIANO, BENINCASA FRANCESCO, INSANA FRANCESCO, CORRENTE FRANCESCO, PECORA ANTONIO, CERBINO SERGIO, SCOPELLITTI GIUSEPPE, TUNNO FRANCESCO, CORASANITI MAURIZIO, RIZZICA ALESSANDRO, FILICE GIUSEPPE, ARNONE MICHELE

AVV. EMILIANO TORRE

7) MALOSSO BRUNO, MANCINI CLAUDIO, MARIS MARIA CLAUDIA, MONTALBANI GIANLUCA, NUTINI LUCA, OTTANELLI SAURO, PEDRUZZI ALFIO, POLONIA ROBERTO, POLVERINI PIERO, RICASOLI RICCARDO, ROSATI MARIO, ROSSI FERNANDO, ROSSI SILVANO, SAIA SERAFINO, SCARAMELLI MARCO, SCATTINI GIULIANO, SERIO GIANCARLO, SIMONETTI MAURIZIO, TANI

LUCA, TANZINI BRUNO, TESTI ANDREA, UBERTI ISABELLA, VANNINI ALESSANDRO, ZINZANELLA DANIELE, ZURI SUSI

AVV. MARCO ROSSINI

8) BOSCO MAURIZIO, CAPUTO GABRIELLA, CARULLO CLAUDIA, CIRILLO VINCENZO, COLOMBARINI IDA LIA, ESPOSITO LUIGI, FONICIELLO GIUSEPPE, LA MONTAGNA PELLEGRINO, LAURENZA GIANCARLO, MAIORANA ANGELA, MARTIELLO MICHELE, PASSARIELLO LUIGI, PASTORE PATRIZIA, REPPUCCI GIOVANNI, SERINO ASSUNTA, ZOLLO LEUCIO, MARRAZZO GERARDO

AVV. CARMINE ANZALONE

9) SAGONE PIERPAOLO

AVV. MARIA RITA MARCHESE

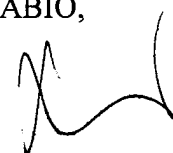
10) CONTARINO LUIGI

AVV. SERGIO MAGLIO

11) LANDINI MAURIZIO

AVV. SAVERIO SENESE

12) ABBRUCIATI MARCO ACHILLE, ALPI FILIPPO, ALTAVILLA RENATA, AMBROSINO CLAUDIO, AMENDOLA ANNA, AMOROSO SAVERINA, ANDREANA FRANCESCO, AQUILANTE ALESSIO, AURELI PARIDE, BAIANO MARIA, BALELLA ELISABETTA, BARDELLA ROBERTO, BELLO BRUNO GIUSEPPE, BELMONTE SANTO, BOCCARDELLI ANTONIO, BORGNA MAURIZIO, BRACALE GLORIANA, CAGGIANO CONCETTA, CAMPANA LELLO ANTONIO, CANDI FABRIZIO, CARABBA ALESSANDRO, CARERI ROSARIO, CARLUCCI MARIA GABRIELLA, CARNICELLA ALESSANDRA, CASTORINO ANDREA, CAVASINO ANTONIO, CEMBRAN PAOLA, CENTRONE PIETRO, CHERUBINI PAOLO, CHINNICI GIUSEPPE, CIAMPICALE PAOLO, CIANNAMEO FRANCESCA, CIOTOLA ANGELO, CIRULLI GIANNI, CLAUIANO GIOVANNI, COLASANTO DANIELE, CORSO FRANCESCO, COTZIA ANGELO, COTZIA ROBERTO, D'ANDREA TIZIANA, D'ANGELO ENZO, D'ANTINO VALERIO, D'ATTANASIO FABIO, DANTE FABIO,



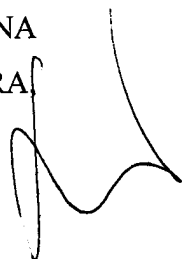
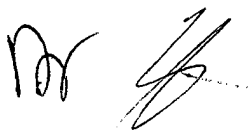
DE BENEDICTIS RICCARDO, DE DOMINICIS FRANCESCA, DE STEFANO ALBERTO, DE TITTA PATRIZIA, DI CAPRIO PATRIZIA, DI DOMENICANTONIO EZIO, DI PIETRO GABRIELE, DONNINI MANUELA, DORIGO ERVANO SAVERIO, FABRIZI FABRIZIO, FALCIONE EMANUELA, FAMOSO MAURIZIO, FARINACCI KATIA, FELICIANI SERGIO, FELIZIANI MARIA TERESA, FERA BEATRICE, FERRERA ANGELA, FLORIO ANTONIO LORENZO, FLORIO SERGIO, FORMICA MARCELLO, FRANCESCHI LUIGI, FRATINI ENRICO, FUNEL ALFREDO, GANCI SALVATORE, GANDOLFO FILIPPO, GIACOMELLI ANNA MARIA, GIGLIO ANTONIO, GINALDI FRANCESCO, GIOVANROSA MARCO, GIZZI CESARE, GUIDI MARCO, INCORONATO ANTONIO, IZZI STEFANO, LA GORGA ORFILIA, LISCO PAOLO, LO BASSO FRANCESCO, LOMBARDO MIRKO, LOTURCO GIANCARLO
AVV. GIUSEPPE MATTINA

13) GUIDOTTI ADRIANA, CANTARINI ENRICO, MIGNONA MARIANO, PARENTE ANTONIETTA, GEMITO ROBERTO, PERSIANI ANNA, SIMONETTI PAOLA, GIUFFRE' GIACOMO, SICILIANI SIMONE, PALLOTTI ANTONIO, RAVALLI VALERIA, CAPONI ALFREDO, CARDONI ADRIANO, ULISSE ALESSIA, PENISOLI BUSSI MARCO, SAVELLI PIETRO, TARALLO GIANFRANCO, INCHINGOLO ANNA MARIA, CALANDRINI RENATO, FARGNOLI ENZO, COLAGROSSI FERNANDA, COLARDO DONATO, ARGIOLOS UGO, GRANATO RAFFAELE, DE CRESCENZO CIRO

AVV. PIERLUIGI GALELLA

14) ANZOINO EMANUELE, OSSINO GIANFRANCO, TREVI MARINA, AMICUCCI ALESSANDRO, GUARASCIO GIUSEPPE, VENTURINI CRISTINA, VAGNARELLI GIORGIO, D'ADDAZIO STEFANO, GREGORIO ADAMO, PALMA FABRIZIO, NINNI IDA, DI FAZIO CARLO, SETTEMBRI ALESSANDRA, GIACOBBE ENRICO, SALZONE RITA, BIANCO MARIA TERESA, DE CHIARA GIUSEPPE, RAIMONDO DOMENICO, BARTOCCHETTI PAOLA, CASTELLINI STEFANO, ESPOSITO ANNA RITA, KHAN JAWED QAYYUM, PANARIELLO PIERLUIGI, RICCI ELEONORA, LUCCI SIMONETTA, FEDELE STEFANO

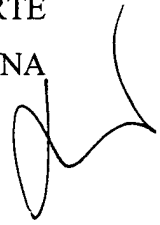
AVV. MARIA ROSARIA GALELLA



15) AMADORI GUALTIERO, ARTONI ALESSANDRO, BATTISTINI GUALTIERO, BERTARINI GIULIANO, BIAGINI RENATO, BOSCHINI ANTONIO, BOSSO MAURIZIO, CALONICI MARCO, CAVATORTI LUCA, CHILUZZI MAURO, CIAVARELLI GIORGIO, CONTINI MAURO, FAILLA CARLO, FERRARI DANIELE, FINI FRANCA, GABRIELLI GABRIELE, GALLUCCIO ANGELA, GARDONI MARCO, LUCONI PAOLO, MANUZZI OSCAR, MARCHETTI LINO, MATASSOLI MAURIZIO, MERCANTI FELICE, MIDULLA SALVATORE, MILANI PIETRO, MONTICELLI TIZIANO, MORISI BARBARA, MOSCA FRANCO, NERI STEFANO, ORSINI FABIO, PAPAVERI PAOLO, PELLEGGRI GIANLUCA, PIRANI GIANVITO, RANDI MASSIMO, RISTE' RONNI, ROSSI IVANO, ROSSOLINI STEFANO, SCARFILE GIANGABRIELE, SCHIASSI CLAUDIO, STORLAZZI ANDREA, VACCARI MARCELLO, VANCINI PATRIZIA, VERDECCHIA MASSIMO, VINCI ACHILLE, ZECCHINI GIAMPIETRO
AVV. MARCO MARESCA

16) ABBATE MASSIMO, ALOIA SABINO, AMATI ROSA, ANGIOI LUCIANA, BERARDINO NICOLA, BIASI MICHELE, BOCCANEGRA ANGELO ANTONIO, BRUCCINI CRISTOFORO, BUX ANNAMARIA, CACUCCIOLO ANTONIO, CANCELLARA GIOVANNI, CARELLA RUGGIERO, CARISSIMO TOMMASO, CARULLI ELISABETTA, DASIA FRANCESCO, DE FAZIO PATRIZIA, DE LORENTIS BRUNO, DE MOLA ANTONIO, DE PALO FRANCESCO, DICEGLIE ANGELA
AVV. LIBERO MANCUSO

17) ABETE ANIELLO, ACAMPORA MAURIZIO, ARGENTINO FERNANDO, ASCIONE VINCENZO, AVERSANO RAFFAELA, AVETA GENNARO, BALSAMO GIUSEPPE, BARBAGALLO MARIAROSARIA, BARBARO BRUNO, BOCCUNI MAURO, BORRELLI GIUSEPPE, BUONFINO ROSA, CAPASSO RAFFAELE, CARFORA ATTILIO, CASTALDO LUIGI, CASTIGLIONE MARIA, CATERINA FRANCESCO, CAVALIERE MARIO, CENICCOLA FRANCO, CESARANO BALDASSARRE, CESARANO GERARDO, CICCARELLI MATTEO, CIOTOLA EUGENIO, CIVITA LUIGI, CONCOLINO PAOLA, CONTI IMMACOLATA, COSTAGLIOLA ANNA, DE FALCO DOMENICO, DE MUZIO MICHELE, DE ROSA GIUSEPPE, DI IORIO SALVATORE, DI PRISCO VINCENZO, D'ITALIA PASQUALE, ERHARD FORTUNATO, FALLERI DANIELA, FERRARA ANTONELLA, FORTE GIOVANNI, FRANCIOSI ARMANDO, FREZZA SALVATORE, GRAMMEGNA



LUCIANA, GRANDINETTI CARLO, GUARINO ANTONIO, IMPARATO PASQUALE, IOVINO FRANCESCO, LA MOTTA PASQUALE, LA ROTONDA MARIA CRISTINA, LAMBERTI RENATO, LANZARA NATALINO, LERRO ALESSANDRA, LIUZZI FRANCESCO, LUGARESI VALERIO, MADONNA LUISA, MALASOMMA GIUSEPPE, MALINCONICO ROSANNA, MAMMALELLA CONCETTA, MANCINO ANTONIO GERARDO, MARVASO MAURIZIO, MASTROIANNI PAOLO, MAURO DANIELA, MAUTONE ANNALISA, MAZZA ANTONELLA, MAZZA MARIA, MAZZARO CLAUDIO, MESSERE ANTONIO, MIGNOGNA UMBERTO, MONETTA DONATELLA, NAPOLI RICCARDO, NAPOLITANO ANDREA, PALMA MARIA, PANNITTI ANDREA, PAONE MICHELE, PELUSO ORNELLA, PIEMONTE GIUSEPPE, PONTICELLI IDA, RAFFAELE FRANCESCO, RAVELLINO GIORGIO, RIZZUTO ANTONIO, SANNINO RAFFAELE, SANTORO ARTURO, SCOTTO DI SANTOLO CARMELA, SETA GIUSEPPE, STRINO PASQUALE, TERRANOVA GIOVANNI, TESTA MASSIMO, TUZZI DANIELA, VELOTTI FEDERICA, VIGNALE MARCELLO, VIGNOLA DAVIDE, VOTO MARCO, SINISCALCHI ANDREA, BUONOMO LUISA, CIRONE LUCIO, MARRELLA CARMINE.

AVV. SAVERIO SENESE

18) QUERELANTE SILVIA, FONTANA FEDERICO, MILANO VALERIA, MACALUSO SALVINO, SCIDA GIUSEPPE, GIULIANO ROBERTO, QUETTO ENRICA MARIA, MICHELATTI BEATRICE, FERRARIS GUGLIELMINO, MUSETTI PAOLO, LEPERA SALVATORE, PULINA FABIO, PAVIGNANO PAOLO, GERVINO ANNAMARIA, JERACI ROCCO OSVALDO, RICCA ROBERTO, DESIATI LUCIANO, ROSINI PAOLA, ROMANISIO ROSA, PAGELLA CARLO ALFREDO VITTORIO, CERVINO MICHELE, DAMERI MASSIMO, GURIOLI IOLE, GIOVANI LELIA, GATTI LAURA, PISTOLESI CLAUDIO, KELLY NICHOLSON ANNABEL, BATTISTA VITO, MONETTI ALFREDO

AVV. MICHELE IANNIELLO

19) DI LECCE MARIA CRISTINA, DI TOMMASO ANTONIO, FALCO ANNA, FERRULLI MATTEO VINCENZO, FERRULLI SCIPIONE GRAZIANO, FISCHETTI ANTONIO, GIANFREDA VINCENZO, IPPOLITO MARIO, LA MACCHIA CORRADO, LASERPE ANNAMARIA, LATAGLIATA EMANUELE, LINSALATA ANTONIO, LIVRIERI DOMENICO, LORUSSO LORENZO, LOSITO ROBERTO, LUPOLI ROSARIO, MAINO DOMENICO, MANFREDI DAMIANA, MANGIACAPRA



MICHELE, MARSALA TERESA PATRIZIA, MARZANO GIUSEPPE, MARZANO MARGHERITA, MASTROPASQUA MICHELE, MONGELLI VINCENZO, MONOPOLI PIETRO, MONTEVAGO FRANCESCO, MORFINI UMBERTO, NARDIELLO GIROLAMO, NETTI MARCO, OSTUNI MAURIZIO, PALMIOTTO MICHELE, PALMISANO DOMENICO, PALMITESSA ETTORE, PANDOLFI FABRIZIO, PAOLUCCI GIULIANO, PASCALICCHIO VITO VINCENZO, PATRUNO CHIARA, PETRELLI LILIANA, PIGNATARO FEDERICO, PORTALURI MARINA, PICCININNI VINCENZO, PISTILLI MICHELE, RAGUSO ANNA, RANIERI VITO, RENNA ANGELO, ROMANO MARIA, ROSCINO ANGELO COSIMO, RULLO EDUARDO, SCHETTINI DOMENICO, SERRA PAOLO, TANZI MARCO, TASSELLI FRANCESCO, TOCCI ROCCO ANTONIO, TRAMUTOLA PASQUALE, TRICARICO NICOLA, VELON TOMMASO, VERNI GIUSEPPE, VESCIO CARLA, VESCIO MARIA, VESCIO ORNELLA, VICANO RENATO, VIESTI MARIA, VILLANI CLAUDIA

AVVOCATO GIUSEPPINA ROCCO

Danni da liquidarsi in separato giudizio. Rigetta le richieste di provvisoriale.

Condanna, altresì, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, spese che liquida nei seguenti termini:

- euro 1.500,00 in favore dell'avvocato Paolo Della Sala;
- euro 3.000,00 in favore dell'avvocato Vincenzo De Rosa;
- euro 3.000,00 in favore dell'avvocato Marika Ballardini;
- euro 3.000,00 in favore dell'avvocato Marina Stendardo;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Katia De Luca;
- euro 1.950,00 in favore dell'avvocato Emiliano Torre;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Marco Rossini;
- euro 1.950,00 in favore dell'avvocato Carmine Anzalone;
- euro 1.500,00 in favore dell'avvocato Maria Rita Marchese;
- euro 1.500,00 in favore dell'avvocato Sergio Maglio;
- euro 3.000,00 in favore dell'avvocato Saverio Senese;
- euro 3.000,00 in favore dell'avvocato Giuseppe Mattina;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Pierluigi Galella;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Maria Rosaria Galella;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Marco Maresca;
- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Libero Mancuso;



- euro 2.250,00 in favore dell'avvocato Michele Ianniello.
 - euro 2.000,00 in favore dell'avvocato Giuseppe Pao
- Oltre, per tutti i difensori, a CPA e Iva come per legge.

Roma, 12.7.2013

I giudici

Prodi
Giulio

Il presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PUBBLICATA MEDIANTE LETTURA
INTEGRALE DELLA SENTENZA
Deposito in Cancelleria

Roma, il 12 LUG 2013

IL CANCELLIERE
(Angela Massimi)

